



Prot n.

del 02/02/2022

**IL SINDACO
RENDE NOTO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 37 DELLA L. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) CHE TESTUALMENTE CITA:

37. I COMUNI RENDONO NOTI LA FONTE DI FINANZIAMENTO, L'IMPORTO ASSEGNATO E LA FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL PROPRIO SITO INTERNET, NELLA SEZIONE « AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, SOTTOSEZIONE « OPERE PUBBLICHE ».

in merito all'OPERA PUBBLICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA VALLE - L. 160/2019 art. 1 comma 29 e D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP: D48I21000560005"

che è intenzione di questa Amministrazione procedere all'impiego del contributo di 50.000,00 € per l'anno finanziario 2022, assegnati ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti mediante le seguenti normative:

- Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 ..." art. 1 commi 29 e seguenti:

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 puo' finanziare uno o piu' lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualita' dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando prioritari ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 ».

36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.

37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

- decreto del Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 che rileva: RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi: A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; e all'art 1 comma 1 disciplina:

1. In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) **efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;**
- b) **sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

per proseguire con gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione delle strade comunali, così come da elenco che segue, impostato con ordine di priorità decrescente, sulla base dei contenuti di cui all'art. 22 del "REGOLAMENTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA IN OTTEMPERANZA DELLA L.R. N.22 DEL 29/05/2007 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.5 DEL 15/09/2009", approvato con D.C.C. n. 22 del 29/07/2021:

- Via Nà Valle;
- Via Negi

e comunque fino al concorrere della somma di € 120.000,00 di quadro economico totale, finanziato per € 50.000,00 con il contributo statale per il 2022 di cui alla L. 160/2019 (in premessa menzionata) e per i restanti € 70.000,00 da finanziarsi con fondi comunali nel 2022.

Nel Regolamento menzionato, il rifacimento dell'impianto di P. I. di Via Negi e Via Na Valle è tra quelli prioritari, secondo solo all'efficientamento dell'impianto di P.I. della via Aurelia. A seguito però delle numerose problematiche accadute all'impianto di via Na Valle nel corso del 2021, l'Amministrazione ha ritenuto di anteporre gli interventi a quelli per l'impianto della via Aurelia.

L'intervento pubblico sarà **finalizzato** al rifacimento degli impianti esistenti mediante:

- a) sostituzione degli attuali globi con lampade a vapori di mercurio da 125W con altri avente sorgente luminosa del tipo a led,
- b) sostituzione dei 10 apparecchi da arredo urbano con altri analoghi a led;
- c) sostituzione delle lampade fluorescenti compatte da 15W con altre analoghe a led da 6W.

Il rifacimento dovrà prevedere, oltre alla rispondenza dei nuovi impianti alle normative vigenti, anche il rispetto dei seguenti requisiti:

- impianto a Led e comunque ispirato all'efficientamento energetico e alla minimizzazione delle successive manutenzioni;
- impianto a doppio isolamento;
- impiego di materiali e tipologie di intervento che implichino la minor manutenzione successiva nel tempo (es.: utilizzo di materiali idonei a resistere al salino - zincati a caldo, alluminio - etc etc).

Il finanziamento dell'opera pubblica in oggetto è attualmente inserita nel Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 per € 50.000,00.

L'Amministrazione comunale, ritenendo di attualità e tra i propri obiettivi principali la realizzazione degli interventi di cui alla presente, intende reperire le ulteriori risorse necessarie pari a € 70.000,00 per finanziare l'intera O.P.

Bergeggi, lì 02/02/2022

IL SINDACO

Dott.ssa Rebagliati Maria

Ai sensi dell'art. 1 comma 37 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) il presente avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Bergeggi, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche», fino al 31/12/2022